



## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

#### **Regione Abruzzo,**

La Regione Abruzzo, C.F. 80003170661, con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci n. 6, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo o attraverso un suo delegato nel prosieguo denominata "**Regione Abruzzo**"),

### E

**Save the Children Italia Onlus**, codice fiscale 97227450158, con sede legale in Roma, Piazza di San Francesco di Paola 9, in persona della Procuratrice Speciale, Raffaella Milano, nata a Roma il 20.09.1961, a quanto segue debitamente autorizzata e domiciliata ai fini della presente scrittura presso la sede legale dell'associazione (nel prosieguo denominata "Save the Children")

(**Regione Abruzzo** e **Save the Children**, congiuntamente indicate come le "Parti" e disgiuntamente come la "Parte")

### VISTO

- L'art. 31 della Costituzione italiana che prevede che la Repubblica "*protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo*";
- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia dell'adolescenza adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, numero 176;
- La Legge 20 marzo 2003, n. 77, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, di Strasburgo del 25 gennaio del 1996;
- La Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio "*La protezione dei minori migranti*" del 12 aprile 2017 [COM (2017) 211 final];
- La Raccomandazione della Commissione Europea "*Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale*" (2013/112/UE) del 20 febbraio 2013;
- La Decisione della Commissione europea *Annual work programme for the implementation of the "Preparatory action- Child Guarantee Scheme/Establishing a European child guarantee and financial support" for 2017*, del 16 agosto 2017 [C(2017) 5615];
- D.D. 388 del 04/11/2021 - Decreto Istituzione Task Force tra MLPS e Regioni PNR - M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore - Investimento 1.1 Piano operativo per il sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
- Risoluzione n. 70 del 25 settembre 2015 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*;
- Il 5° Piano di Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva
- maggio 2021 - Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza;

- *Le Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore*, del 17 novembre 2010;
  - La Legge 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote);
  - La legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*”;
  - Il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante “*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*”;
  - La Legge 28 agosto 1997, n. 285, recante “*Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*”;
  - La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante “*Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*”;
  - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53*”;
  - Il Piano Nazionale per la Famiglia “*L'alleanza italiana per la famiglia*”, approvato il 7 giugno 2012. Il Piano, previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), rappresenta il primo atto di indirizzo a livello nazionale in materia di politiche per la famiglia.
  - Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “*Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
  - Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, intitolato “*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” (detta legge Buona scuola);
  - Il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
- Lo Statuto della Regione Abruzzo (*BURA 10 gennaio 2007 n.1*) articolo - Comma 1. La Regione promuove il diritto al lavoro e la qualità della vita, garantisce la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, tutela i consumatori anche attraverso i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare; riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni. Comma 4. La Regione persegue il riequilibrio sociale ed economico in favore delle aree montane ed interne, assumendo adeguate iniziative.
- La specifica normativa della Regione Abruzzo in materia di famiglia, diritti e tutela dei minori, tra le quali:
- La Legge Regionale 2 maggio 1995 n. 95 - Provvidenze in favore della famiglia;
  - La Legge Regionale 28 aprile 2000 n. 76 - Norme in materia di servizi educativi prima infanzia;
  - La Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 42 Interventi a sostegno di giovani ospiti di strutture di accoglienza;
  - La DGR n.725/C del 26 giugno 2006 - Linee guida regionale in materia di maltrattamento e Abruzzo in danni dei minori;
  - La DGR n.788 del 20/12/2022 - Approvazione delle Linee di indirizzo in materia di Adozione e delle linee d'indirizzo in materia di affidamento familiare della regione Abruzzo.

## **PREMESSO CHE**

- La regione Abruzzo - Dipartimento Lavoro Sociale - Servizio Programmazione Sociale DPG 022 è responsabile dell'attuazione del Piano sociale regionale 2022 - 2024 approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.43/C del 7/02/2022 e approvato con verbale n. 63/2 del 24/02/2022 Consiglio Regionale dell'Abruzzo.
- La Regione Abruzzo - Dipartimento Lavoro Sociale è responsabile dell'attuazione del PR FSE + Abruzzo 2021 - 2027 Priorità III Inclusione e protezione sociale;
- Save the Children Italia Onlus è un'Associazione riconosciuta ed è una Organizzazione Non Governativa idonea ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e della successiva legge 11 agosto 2014, n. 125, costituita a Milano in data 8 ottobre 1998, che ha come scopo la tutela e la promozione dei diritti dei bambini e che sostiene e finanzia la propria attività con donazioni e liberalità di privati cittadini o di imprese che scelgono di devolvere denaro in favore dell'Associazione
- Regione Abruzzo e Save the Children convengono sull'opportunità di procedere alla stipula di un Protocollo d'intesa che individui le principali aree e modalità di collaborazione, rinviando l'individuazione e la disciplina delle puntuali attività in cui questa collaborazione potrà concretizzarsi a successivi accordi tra le stesse parti e mantenendo in ogni caso, ciascuna, piena autonomia giuridica, gestionale e operativa.
- le Parti intendono altresì definire i termini e le condizioni con cui verranno svolte le attività oggetto del presente Protocollo.

Tutto quanto premesso,

### **le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Art. 1 - Premesse**

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo").
- 1.2. Le Parti, in accordo tra loro, si impegnano, a titolo gratuito, a raggiungere le finalità contenute nel presente Accordo.

#### **Art. 2 - Oggetto e finalità**

2.1 Il presente Protocollo ha per oggetto l'individuazione di aree di collaborazione tra le Parti e la realizzazione di iniziative congiunte in materia di minori, famiglia, istruzione e di contrasto alla povertà educativa minorile.

#### **Art. 3 - Impegni delle Parti**

- 3.1. Le Parti si impegnano reciprocamente, per quanto di competenza di ciascuna di esse, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative a partire dalle materie di contrasto alla povertà educativa minorile tramite azioni che potranno includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) attività di empowerment delle amministrazioni locali sui temi del contrasto alla povertà educativa minorile;
  - b) attività di informazione, sensibilizzazione e formazione in materia di minori, famiglia, istruzione e di contrasto alla povertà educativa minorile verso le organizzazioni pubbliche e private della Regione Abruzzo;

- c) attività di ricerca, raccolta ed elaborazione di report in materia di minori, famiglia, istruzione e di contrasto alla povertà educativa minorile;
- d) Creazione di un osservatorio che preveda attività di ricerca, raccolta, elaborazione, sistematizzazione e interpretazione di dati relativi alla condizione dell'infanzia e l'adolescenza sul territorio regionale, anche finalizzato a sostenere la pianificazione strategica delle politiche pubbliche e degli interventi volti a ridurre le disuguaglianze che colpiscono bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità.
- e) Rafforzare le nostre attività di advocacy ed essere in grado di guidare la narrazione pubblica attraverso la raccolta, l'elaborazione, la sistematizzazione e l'interpretazione dei dati.

#### **Art. 4 - Contratti successivi e/o Accordi attuativi**

- 4.1 Le modalità realizzative delle predette iniziative e collaborazioni di cui all'art. 2 e 3, saranno, di volta in volta, regolate da specifici accordi attuativi nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.
- 4.2 Gli accordi attuativi disciplineranno gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa. Saranno definiti inoltre specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.
- 4.3 Qualora dovesse riscontrarsi un contrasto interpretativo tra il presente protocollo d'intesa e gli accordi attuativi, questi ultimi prevarranno.

#### **Art. 5 - Oneri a carico delle Parti**

- 5.1 La presente scrittura si intende a titolo gratuito non comportando oneri finanziari a carico delle parti. Gli eventuali oneri e contributi finanziari saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente art. 4, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### **Art. 6 - Coordinamento e programmazione**

- 6.1 Per la programmazione di iniziative e attività da realizzarsi ai sensi del presente Protocollo, viene costituito uno specifico gruppo di lavoro, composto come di seguito:
  - per Regione Abruzzo dal Dirigente del Servizio Programmazione Sociale - DPG022, dal Responsabile Ufficio Piano Sociale, dal Responsabile Ufficio Terzo Settore e dal Responsabile Ufficio Politiche Giovanili e Servizio Civile o loro delegati;
  - il gruppo di lavoro sarà integrato dal Direttore del Dipartimento Lavoro – Sociale con Dirigenti e/o Responsabili di Ufficio di altri Servizi in riferimento all'individuazione e la disciplina delle puntuali attività riferite a minori, famiglia, istruzione, contrasto alla povertà educativa minorile;
  - per Save the Children da: \_\_\_\_\_
- 6.2 Gli incontri e la partecipazione al gruppo si intendono a titolo gratuito.

#### **Art. 7 - Durata, recesso e estinzione**

- 7.1 Il presente Protocollo ha una durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto tra le Parti.

- 7.2 È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento, dal presente accordo previa comunicazione scritta da inoltrare mediante posta elettronica certificata (PEC) e con preavviso non inferiore a 30 giorni.

#### **Art. 8 - Utilizzo del logo e proprietà dei risultati**

- 8.1 Le Parti si prendono atto dell'esigenza di tutelare l'immagine e la riservatezza di ciascuna di esse. I rispettivi segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative del presente atto, previo consenso della Parte a cui il segno distintivo appartiene.
- 8.2 Fermo quanto precede, la Regione Abruzzo autorizza espressamente Save the Children ad inserire il proprio logo nei documenti di bilancio che saranno pubblicati sul proprio sito web istituzionale ([www.savethechildren.it](http://www.savethechildren.it)) al fine di valorizzare i partner istituzionali e scientifici di Save the Children, durante il periodo di vigenza del presente Protocollo.

#### **Art. 9 - Confidenzialità e protezione dei dati personali**

- 9.1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione della presente scrittura, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
- 9.2. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento della presente scrittura, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente scrittura.
- 9.3. I dati qui riportati e/o eventualmente scambiati, sono trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione della presente scrittura, nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
- 9.4. In particolare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), le Parti, ciascuna in qualità di Titolare per gli ambiti di propria competenza, si informano reciprocamente che i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti e del personale coinvolto nella sottoscrizione ed esecuzione del presente Protocollo, saranno trattati dalle stesse esclusivamente per la finalità di stipula ed esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei conseguenti adempimenti contrattuali e normativi. I dati personali saranno trattati in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e riservatezza, e in osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101.
- 9.5. Per Save the Children, il Titolare del trattamento dei dati personali è Save the Children, in persona del legale rappresentante pro tempore; e il Responsabile della protezione dei dati è contattabile presso la sede legale di Piazza di San Francesco di Paola, 9 Roma, all'indirizzo e-mail [dpo.savethechildren@postecert.it](mailto:dpo.savethechildren@postecert.it).
- 9.6. Per la Regione Abruzzo, Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Abruzzo con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'Aquila (AQ), CF 80003170661, nella persona del suo Presidente pro-tempore; il Responsabile della Protezione dei dati può essere contattato all'indirizzo e-mail [dpo@regione.abruzzo.it](mailto:dpo@regione.abruzzo.it)

I soggetti Autorizzati al Trattamento dei dati con Delega (DAT), ognuno per dati di rispettiva competenza, sono delegati dal Titolare, come definito dal Disciplinare adottato con DGR 41/2021 e con DGR 84/2023.

- 9.7. Per quanto concerne la protezione dei dati personali trattati nell'ambito delle attività di cooperazione che saranno oggetto di convenzioni attuative del presente Protocollo, le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che provvederanno a valutare, caso per caso, come articolare i rapporti in ambito protezione dei dati tenendo conto delle specifiche modalità di svolgimento delle attività di cui alle convenzioni attuative stesse. Nell'ipotesi in cui le Parti ravvisino una contitolarità, esse si impegnano fin da ora a convengono di regolare i propri rapporti mediante specifico accordo di contitolarità.

#### **Art. 10 - Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e Policies**

- 10.1 Entrambe le parti si impegnano a conoscere e condividere i principi e i riferimenti etici presenti nei modelli di riferimento dell'Ente (modello di organizzazione, gestione e controllo; codice etico e di comportamento adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni; "Policy sulla Tutela di Bambine, Bambini e Adolescenti e Codice di Condotta" e "Protection against sexual exploitation, abuse, harassment Policy-"
- 10.2 Le parti condividono i principi ivi enunciati e intendono pertanto astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni reciprocamente assunte.
- 10.3 Entrambe le Parti dichiarano di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nei predetti documenti. La violazione dei principi ivi contenuti è considerata quale inadempimento e pertanto legittima la Regione a risolvere la Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante l'invio all'altra Parte di comunicazione tramite PEC fermo restando il risarcimento del danno.
- 10.4 Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente Convenzione.

#### **Art. 11 - Comunicazioni**

- 11.1 Qualsiasi avviso o comunicazione che debba essere inviata in relazione al presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo posta elettronica certificata e peo

- per Regione Abruzzo: Dipartimento Lavoro-Sociale  
Servizio Programmazione Sociale  
[dpg022@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg022@pec.regione.abruzzo.it)  
[dpg022@regione.abruzzo.it](mailto:dpg022@regione.abruzzo.it)
  
- per Save the Children: Save the Children Italia Onlus  
Piazza di San Francesco di Paola 9  
00184 Roma  
Fax: 06 48070039  
c.a.  
e-mail: \_\_\_\_\_@savethechildren.org

**Art. 12 - Legge applicabile e foro competente**

12.1 Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata dal presente Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro de L'Aquila.

**Art. 13 - Modifiche**

13.1 Ogni modifica o integrazione al presente Protocollo non avrà validità e non potrà essere provata se non risulterà da atto sottoscritto da entrambe le parti.

Pescara, gg/mm/aaaa

---

Save the Children Italia ONLUS

---

Rappresentante Legale

---

Regione Abruzzo

---

Delegato